

PRONTUARIO SULLE VIOLAZIONI AL T.U.L.P.S.



Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa



ISO 9001:2015

Prontuario sulle violazioni al T.U.L.P.S.

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.)

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103

Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Polizia Amministrativa

Sommario

T.U.L.P.S.....	9
1. Inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Prefetto in caso di urgenza o per grave necessità pubblica.....	9
2. Esercizio di attività soggetta ad autorizzazioni di polizia (non previste nel comma 1 dell'articolo 17 bis) a mezzo di rappresentante non autorizzato	9
3. Esercizio di attività soggetta ad autorizzazioni di polizia (previste nel comma 1 dell'articolo 17 bis) a mezzo di rappresentante non autorizzato	10
4. Inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di polizia (previste nel comma 1 dell'art. 17 bis).....	10
5. Inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di polizia (non previste nel comma 1 dell'art. 17 bis).....	11
6. Accesso non consentito agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza nelle attività soggette ad autorizzazione di polizia.....	11
7. Riunione in luogo pubblico senza avviso al Questore	12
8. Inosservanza del divieto di riunione in luogo pubblico disposto con provvedimento del Questore	12
9. Rifiuto all'ordine di scioglimento di riunione in luogo pubblico o di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico	13
10. Funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche o civili senza avviso al Questore	13
11. Inosservanza del divieto di funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche disposto con provvedimento del Questore	14
12. Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari senza licenza del Ministero dell'Interno ...	14
13. Importazione ed esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo senza licenza del Ministero dell'Interno	15
14. Fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa senza licenza del Ministero dell'Interno	15
15. Fabbricazione, detenzione di tessere e contrassegni di identificazione di ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria	16
16. Trasporto di armi da guerra senza avviso al Prefetto	16
17. Passeggiate in forma militare con armi senza licenza del Prefetto	16
18. Organizzazione e/o promozione di passeggiate in forma militare con armi senza licenza del Prefetto.....	17
19. Fabbricazione, assemblaggio, introduzione, esportazione, raccolta per fini commerciali o industriali e vendita di armi da guerra senza licenza del Questore	17
20. Collezione di armi da guerra senza licenza del Questore	17
21. Mancata denuncia al Questore di cambiamenti sostanziali e/o del luogo di deposito di collezioni di armi artistiche, rare e antiche	18
22. Trasporto di armi comuni senza il preventivo avviso all'autorità di P.S.	18
23. Mancata e/o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere svolte dall'armaiolo	19
24. Mancata esibizione del registro delle operazioni giornaliere dell'armaiolo	19
25. Mancata consegna del registro delle operazioni per cessazione dell'attività di armaiolo	19
26. Mancata comunicazione all'autorità di P.S. dei dati delle operazioni giornaliere svolte dall'armaiolo	20

27. Vendita e/o cessione di armi a privati	20
28. Acquisto e/o cessione di armi da parte dei privati	20
29. Mancata comunicazione ai conviventi maggiorenni dei titoli che consentono l'acquisto delle armi	21
30. Circolazione con campionario di armi sprovvisto di licenza del Questore	22
31. Vendita ambulante di armi.....	22
32. Vendita ambulante di strumenti da punta e/o da taglio senza l'autorizzazione del Comune	22
33. Detenzione illegale di armi e/o munizioni	23
34. Detenzione illegale di materie esplodenti	23
35. Mancata comunicazione ai conviventi del provvedimento di rilascio della licenza di porto d'armi	24
36. Fabbricazione, vendita, trasporto abusivo di esplosivi senza licenza del Ministero dell'Interno	25
37. Fabbricazione, vendita, deposito e trasporto di polveri piriche/fuochi d'artificio senza licenza del Prefetto	25
38. Fabbricazione e/o accensione di fuochi artificiali senza certificazione di idoneità	26
39. Fabbricazione, detenzione, trasporto, commercio e vendita di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno	26
40. Introduzione nello Stato di prodotti esplodenti senza licenza del Ministro dell'Interno.....	27
41. Mancata tenuta del registro delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti	27
42. Mancata esibizione del registro delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti	28
43. Mancata comunicazione mensile all'autorità di P.S. delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti	28
44. Vendita di materiali esplodenti a persone non autorizzate.....	29
45. Acquisto e/o cessione di materiali esplodenti da parte di persone sprovviste di titoli abilitativi	29
46. Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi e fuochi d'artificio senza licenza dell'autorità di P.S.	30
47. Impiego di gas tossici senza autorizzazione del Prefetto	30
48. Accensione di fuochi alle stoppie nei campi o nei boschi.....	31
49. Apertura di più di un accesso nelle abitazioni private in orario notturno ed illuminazione degli accessi nelle case private	31
50. Spettacoli e trattenimenti pubblici sprovvisti di autorizzazione	32
51. Spettacoli e trattenimenti pubblici fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno d'inizio sprovvisti di SCIA	32
52. Spettacoli viaggianti, attività circensi e piccoli spettacoli e trattenimenti pubblici sprovvisti di autorizzazione	33
53. Spettacoli viaggianti, attività circensi e piccoli spettacoli e trattenimenti pubblici fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio sprovvisti di SCIA	34
54. Mancato avviso al Questore delle attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione e detenzione di materiale audio e/o video protetti dal diritto d'autore	34
55. Mancanza del parere di agibilità per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo	35

56. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di agibilità per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo	35
57. Inosservanza del divieto di comparire mascherato in luogo pubblico	36
58. Inosservanza del divieto di utilizzo di maschere nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico.....	36
59. Inosservanza all'invito di togliere la maschera.....	36
60. Introduzione, installazione ed utilizzazione abusiva di apparati e dispositivi audio/video nei luoghi di pubblico spettacolo.....	37
61. Apertura di esercizio pubblico sprovvisto di titolo autorizzativo	38
62. Apertura di sala giochi sprovvista di autorizzazione	38
63. Produzione/importazione di apparecchi da gioco senza SCIA	39
64. Distribuzione/ gestione di apparecchi da gioco senza SCIA.....	39
65. Installazione in esercizi commerciali o pubblici di apparecchi da gioco senza SCIA	40
66. Inosservanza del divieto di vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.....	40
67. Organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di altri concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario senza licenza del Questore	41
68. Organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità senza licenza del Questore	41
69. Vendita sul territorio nazionale di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri e partecipazione a tali operazioni senza autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).....	42
70. Esercizio, organizzazione e raccolta a distanza di giochi istituiti o disciplinati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sprovvisto di concessione.....	42
71. Pubblicità di giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore.....	43
72. Pubblicità di giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore.....	43
73. Partecipazione a giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore.....	44
74. Apertura sala scommesse/sala bingo/sala VLT sprovvista di licenza/autorizzazione.....	44
75. Inosservanza del divieto di utilizzare il pubblico esercizio come ufficio di collocamento o per le paghe agli operai.....	45
76. Inosservanza del divieto di pagamento in bevande alcoliche	45
77. Inosservanza del divieto di fabbricazione, importazione, vendita e deposito del liquore "Assenzio"	46
78. Mancata identificazione delle persone alloggiate	46
79. Mancata o ritardata comunicazione delle persone alloggiate.....	46
80. Produzione o importazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS (New Slot) non rispondenti alle caratteristiche previste	47
81. Produzione o importazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste.....	47
82. Produzione o importazione di apparecchi privi di nulla osta	48
83. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (New Slot) del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste.....	48
84. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste	49

85. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS con dispositivi a rulli.....	49
86. Apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS che distribuiscono premi non ammessi.....	50
87. Distribuzione o installazione di apparecchi privi di nulla osta	50
88. Mancata esposizione dei nulla osta sugli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS.....	51
89. Esposizione non in originale dei nulla osta sugli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS.....	51
90. Distribuzione o installazione di apparecchi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli non muniti delle prescritte autorizzazioni.....	52
91. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS (VLT) non rispondenti alle caratteristiche previste	52
92. Mancata esposizione tabella dei giochi vietati.....	53
93. Esposizione tabella dei giochi vietati in modo non visibile.....	53
94. Mancata esposizione del costo della partita a biliardo	54
95. Installazione di apparecchi da gioco d'azzardo	54
97. Divieto di fabbricazione, introduzione, e commercio di scritti vietati	54
98. Inosservanza del divieto di affissione di manifesti fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.	55
99. Apertura di agenzia d'affari sprovvista di comunicazione di inizio attività al Dipartimento Sviluppo Economico	55
100. Apertura di agenzia d'affari sprovvista di licenza del Questore	56
101. Inosservanza dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni ed affissione e visibilità della tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza della Questura ...	56
102. Inosservanza dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale	57
103. Inosservanza dell'obbligo di affissione e visibilità della tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale	57
104. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza della Questura	57
105. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale	58
106. Ricezione di mercedi maggiori rispetto a quelle previste nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza della Questura	58
107. Ricezione di mercedi maggiori rispetto a quelle previste nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale.....	58
108. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni con persone non identificate per agenzia d'affari di competenza della Questura	59
109. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni con persone non identificate per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale	59
110. Esercizio del mestiere di ciarlatano	59
111. Fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi sprovvisto di licenza del Questore	60
112. Operazioni su cose antiche o usate anche preziose con persone non munite di idoneo documento d'identificazione.	60
113. Omessa/irregolare tenuta del registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose.	60
114. Omessa esibizione del registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose agli ufficiali/agenti di P.S.....	61
115. Alterazione o alienazione di cose preziose prima del termine	61

116. Guardie particolari di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari sprovviste di autorizzazione del Prefetto	62
117. Attività di vigilanza e/o custodia e/o investigazione sprovviste di autorizzazione del Prefetto.....	62
118. Inosservanza dell’obbligo e delle modalità di tenuta del registro degli affari delle agenzie di investigazione.....	63
119. Mancata esposizione della tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe da parte del direttore delle agenzie di investigazione.....	63
120. Esposizione poco visibile della tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe da parte del direttore delle agenzie di investigazione	63
121. Omessa esibizione del registro delle operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca agli ufficiali/agenti di P.S.....	64
122. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca.....	64
123. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca con persone non identificate.....	64
124. Uffici di vigilanza e/o di investigazione che non prestano opera agli ufficiali e/o agenti di P.S.	65
125. Espatrio senza passaporto	65
REGOLAMENTO D’ESECUZIONE T.U.L.P.S.	66
126. Trasporto di armi all’interno dello Stato senza documentazione attestante avviso vistato dal Questore	66
127. Mancata notifica al questore del trasferimento e/o mutamento della propria attività di riparatore di armi	66
128. Mancata ripetizione della denuncia di detenzione di armi in caso di trasferimento delle stesse in altra località.....	67
129. Mancata indicazione di altre armi detenute	67
130. Mancata trasmissione al questore del verbale di aggiudicazione di armi	67
131. Mancata osservanza degli obblighi previsti per la fabbricazione e deposito di materie esplodenti	68
132. Trasporto di materie esplodenti senza scorta	68
133. Mancata immediata denuncia di sottrazione o distrazione di materie esplodenti all’autorità di P.S.	69
134. Costruzione di luminarie sprovviste di comunicazione	69
135. Spettacoli e trattenimenti pubblici in circolo privato sprovvisti di autorizzazione	70
136. Spettacoli e trattenimenti pubblici in aree adibite ad esposizioni artistiche, industriali e simili sprovvisti di autorizzazione	70
137. Svolgimento di spettacoli equestri e/o ginnici pericolosi senza le dovute garanzie per il pubblico e per gli attori	71
138. Svolgimento di spettacoli ginnici a grandi altezze senza le dovute garanzie per il pubblico e per gli attori	71
139. Mancato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza per manifestazione sportiva a carattere educativo	71
140. Piccoli trattenimenti pubblici all’aperto o in locali provvisori sprovvisti di autorizzazione.....	72
141. Mancata e irregolare tenuta del registro delle pellicole	72
142. Uscite di sicurezza irregolari nei locali di pubblico spettacoli.....	73
143. Manifestazioni in maschera collettive senza la preventiva approvazione dell’autorità di P.S.	73
144. Mancato o irregolare servizio di pronto soccorso degli esercenti degli stabilimenti balneari.....	74

145. Mancata esposizione del regolamento delle scommesse	75
146. Mancata esposizione nel pubblico esercizio del titolo autorizzativo/licenza/SCIA/tariffe prezzi rilasciato dalla Questura.....	76
147. Mancata esposizione nel pubblico esercizio del titolo autorizzativo/licenza/SCIA/tariffe prezzi rilasciato da Roma Capitale	76
148. Somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommesse o di gioco e/o con prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.....	77
149. Inosservanza all'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio pubblico dall'imbrunire alla chiusura.....	77
150. Inosservanza all'obbligo di cessare il servizio di somministrazione e/o di sgombrare il locale alla chiusura dell'attività.....	78
151. Rifiuto di fornire le prestazioni richieste dagli avventori di un esercizio pubblico	78
152. Somministrazione di alcolici effettuata dai minori di anni 18	79
153. Mancata tenuta del registro delle persone ricoverate in casa di cura	79
154. Svolgimento di giochi leciti all'interno di pubblici esercizi senza autorizzazione	80
155. Temporanea esposizione di merci senza la comunicazione di inizio attività al Dipartimento Sviluppo Economico	80
156. Mancata denuncia di smarrimento o sottrazione di un oggetto pignorato all'autorità di P.S.....	81
157. Costituzione in pegno di oggetti vietati	81
158. Accettazione di oggetti in pegno da persone minori di età o da persone in stato di ubriachezza o da persone prive di discernimento.....	82
159. Mancata comunicazione giornaliera delle operazioni di pegno all'Autorità di P.S.	82
160. Mancata conservazione del registro delle operazioni delle agenzie di affari	83
161. Mancata presentazione del bollettino o altro mezzo di divulgazione all'Autorità di P.S.	83
162. Uniforme di banda musicale o orchestra non approvata dal Prefetto.....	83
163. Mancata conservazione della copia della licenza di vendita di oggetti preziosi all'interno dell'esercizio	83
164. Utilizzo di uniformi e/o distintivi di guardie giurate non approvati dal Prefetto	84
165. Mancata trasmissione al Prefetto dell'elenco del personale degli istituti di vigilanza/investigazione	84
166. Mancata comunicazione al Prefetto delle variazioni del personale degli istituti di vigilanza/investigazione	84

T.U.L.P.S.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 2, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n.773 e articolo 650 c.p.	1. Inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Prefetto in caso di urgenza o per grave necessità pubblica Non ottemperava al provvedimento n. adottato dal Prefetto per la tutela ☐ dell'ordine pubblico (1) ☐ della sicurezza pubblica (2) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articoli 8, comma 1, e 17, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	2. Esercizio di attività soggetta ad autorizzazioni di polizia (non previste nel comma 1 dell'articolo 17 bis) a mezzo di rappresentante non autorizzato Esercitava un'attività di soggetta ad autorizzazione di polizia a mezzo di rappresentante sebbene vietato dalla legge. (5) (6) Si dà atto che... <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77241	Articoli 8, comma 1, e 17 bis, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	3. Esercizio di attività soggetta ad autorizzazioni di polizia (previste nel comma 1 dell'articolo 17 bis) a mezzo di rappresentante non autorizzato Esercitava un'attività di soggetta ad autorizzazione di polizia a mezzo di rappresentante sebbene vietato dalla legge. <u>(5) (6)</u> Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
77242	Articoli 9, comma 1, e 17 bis, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	4. Inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di polizia (previste nel comma 1 dell'art. 17 bis) ☐ Titolare ☐ Rappresentante di autorizzazione di polizia non osservava le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza. <u>(7)(8)</u> Si dà atto che... (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articoli 9, comma 1, e 17, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	5. Inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza per il rilascio delle autorizzazioni di polizia (non previste nel comma 1 dell'art. 17 bis) ☐ Titolare ☐ Rappresentante di autorizzazione di polizia non osservava le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza. <u>(7)(8)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articoli 16, e 17, commi 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	6. Accesso non consentito agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza nelle attività soggette ad autorizzazione di polizia Nel locale destinato all'esercizio di attività di soggetta ad autorizzazione di polizia non veniva consentito l'accesso agli ufficiali ed agenti di P.S. Si dà atto che...(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 18, commi 1 e 3 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	7. Riunione in luogo pubblico senza avviso al Questore Quale promotore di una riunione in luogo pubblico ometteva di darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore. <u>(9)(10)</u> Si dà atto che...(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino a sei mesi ed ammenda da 103 euro a 413 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 18, commi 4 e 5 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	8. Inosservanza del divieto di riunione in luogo pubblico disposto con provvedimento del Questore Quale promotore di una riunione in luogo pubblico contravveniva al divieto di svolgimento disposto dal Questore per ☐ omesso avviso ☐ ragioni di ordine pubblico ☐ ragioni di moralità ☐ ragioni di sanità pubblica. <u>(9)(10)</u> Si dà atto che... (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino ad un anno ed ammenda da 206 euro a 413 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 24, commi 1 e 3 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	9. Rifiuto all’ordine di scioglimento di riunione in luogo pubblico o di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico Rifiutava di obbedire all’ordine di scioglimento di ☐ una riunione in luogo pubblico ☐ un assembramento in luogo pubblico ☐ un assembramento in luogo aperto al pubblico <u>(9)(10)(11)</u> Si dà atto che... <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da 30 euro a 413 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 25, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	10. Funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche o civili senza avviso al Questore Quale promotore di funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie ometteva di darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. <u>(12)</u> Si dà atto che...<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi ed ammenda fino ad 51 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 26, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	11. Inosservanza del divieto di funzioni, cerimonie o pratiche religiose ovvero processioni ecclesiastiche disposto con provvedimento del Questore Quale promotore di funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie contravveniva al divieto di svolgimento disposto dal Questore per ☐ ragioni di ordine pubblico ☐ ragioni di sanità pubblica. (12) Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi ed ammenda fino ad 51 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 28, commi 1 e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	12. Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari senza licenza del Ministero dell'Interno ☐ Fabbricava ☐ Assemblava ☐ Raccoglieva ☐ Deteneva ☐ Vendeva armi da guerra e/o armi ad esse analoghe e/o parti di esse e/o munizioni e/o uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere senza la licenza del Ministero dell'Interno. (13)(14) Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	Sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 3.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 28, commi 2 e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	13. Importazione ed esportazione di armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo senza licenza del Ministero dell’Interno ☐ Importava ☐ Esportava armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo senza licenza del Ministero dell’Interno. <u>(13)(14)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 3.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 28, commi 2 e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	14. Fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita di strumenti di autodifesa senza licenza del Ministero dell’Interno ☐ Fabbricava ☐ Importava ☐ Esportava ☐ Raccoglieva ☐ Vendeva ☐ Deteneva strumenti di autodifesa destinati all’armamento di corpi armati e/o di polizia senza licenza del Ministero dell’Interno. <u>(13)(14)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 3.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 28, commi 2, e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	15. Fabbricazione, detenzione di tessere e contrassegni di identificazione di ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria ☐ Fabbricava ☐ Deteneva tessere e contrassegni di identificazione di ufficiali e/o agenti di P.S. e/o di polizia giudiziaria senza licenza del Ministero dell'Interno. (13)(14) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 3.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 28, commi 3 e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	16. Trasporto di armi da guerra senza avviso al Prefetto Trasportava armi da guerra o analoghe senza averne dato avviso al Prefetto. (13)(14) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da uno a tre anni e multa da 3.000 a 30.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 29, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	17. Passeggiate in forma militare con armi senza licenza del Prefetto Partecipava ad una passeggiata militare con armi senza licenza del Prefetto. (13)(14)(15) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a sei mesi) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 29, commi 1 e 3 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	18. Organizzazione e/o promozione di passeggiate in forma militare con armi senza licenza del Prefetto ☐ Organizzava ☐ Promuoveva passeggiate militari con armi senza la licenza del Prefetto. (13)(14)(15) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino ad un anno) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 31, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 695 c.p.	19. Fabbricazione, assemblaggio, introduzione, esportazione, raccolta per fini commerciali o industriali e vendita di armi da guerra senza licenza del Questore ☐ Fabbricava ☐ Assemblava ☐ Introduceva nello Stato ☐ Esportava ☐ raccoglieva per fini commerciali o industriali ☐ vendeva armi da guerra senza la licenza del Questore. (13)(14)(16) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi a tre anni e ammenda fino a 1.239 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 31, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 695 c.p.	20. Collezione di armi da guerra senza licenza del Questore Collezionava armi ☐ artistiche ☐ rare ☐ antiche senza la licenza del Questore. (13)(14)(16)(17) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi a tre anni e ammenda fino ad 1.239 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 32, comma 3 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	21. Mancata denuncia al Questore di cambiamenti sostanziali e/o del luogo di deposito di collezioni di armi artistiche, rare e antiche Non denunciava al Questore cambiamenti sostanziali e/o il luogo di deposito di collezioni di armi ☐ artistiche ☐ rare ☐ antiche <u>(13)(14)(16)(17)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (ammenda fino a 516 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articoli 34, commi 1 e 2, e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	22. Trasporto di armi comuni senza il preventivo avviso all'autorità di P.S. ☐ Commerciante ☐ Fabbriante ☐ Riparatore di armi trasportava le stesse fuori dai locali della propria attività senza preventivo avviso all'autorità di P.S. <u>(18)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 35, commi 1, 2 e 8 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	23. Mancata e/o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere svolte dall'armaiolo Quale armaiolo ☐ non teneva il registro giornaliero delle operazioni ☐ teneva irregolarmente il registro giornaliero delle operazioni. (18)(19) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000 a 20.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 35, commi 2 e 8 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	24. Mancata esibizione del registro delle operazioni giornaliere dell'armaiolo Quale armaiolo non esibiva il registro giornaliero delle operazioni richiesto dagli ufficiali/agenti di P.S. (18)(19) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000 a 20.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 35, commi 3 e 8 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	25. Mancata consegna del registro delle operazioni per cessazione dell'attività di armaiolo Quale armaiolo pur avendo cessato l'attività in data... non consegnava il registro giornaliero delle operazioni all'autorità di P.S. (18)(19) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000 a 20.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 35, commi 4 e 8 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	26. Mancata comunicazione all'autorità di P.S. dei dati delle operazioni giornaliere svolte dall'armaiolo Quale armaiolo non comunicava mensilmente all'autorità di P.S. competente per territorio i dati delle operazioni giornaliere relative ☐ le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi ☐ la specie e la quantità delle armi vendute e/o acquistate ☐ gli estremi dei titoli abilitativi (es. porto d'armi, nulla osta) all'acquisto esibiti dagli interessati. <u>(18)(19)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000 a 20.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 35, commi 5 e 8 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	27. Vendita e/o cessione di armi a privati Quale armaiolo vendeva e/o cedeva armi a privati privi di ☐ porto d'armi ☐ nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore <u>(20)(21)(22)(23)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino da sei mesi a due anni e ammenda da 4.000 a 20.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 35, commi 5, 6 e 9 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	28. Acquisto e/o cessione di armi da parte dei privati Quale privato acquistava e/o cedeva armi sprovvisto di ☐ porto d'armi ☐ nulla osta all'acquisto delle armi rilasciato dal Questore <u>(20)(21)(22)(23)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino ad un anno e ammenda da 2.000 a 10.000 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77243	Articoli 35, comma 10, Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	29. Mancata comunicazione ai conviventi maggiorenni dei titoli che consentono l’acquisto delle armi Quale privato non comunicava ai conviventi maggiorenni ☐ il conseguimento del porto d’armi ☐ il rilascio del nulla osta del Questore all’acquisto delle armi. <u>(20)(21)(22)(23)</u> Si dà atto che ... <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 2.000 a 10.000 euro) 3.333,34		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 36, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 699 c.p.	30. Circolazione con campionario di armi sprovvisto di licenza del Questore Circolava con campionario di armi ☐ sprovvisto di licenza del Questore della provincia dalla quale si muoveva ☐ senza aver vidimato la licenza del Questore Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a diciotto mesi) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 37 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 696 c.p.	31. Vendita ambulante di armi Vendeva armi in forma ambulante. <u>(13)(14)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi a tre anni e ammenda fino ad 1.239 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articoli 37 e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	32. Vendita ambulante di strumenti da punta e/o da taglio senza l'autorizzazione del Comune Vendeva in forma ambulante strumenti da punta e/o da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione (es. forbici, coltelli da macelleria, etc...) senza l'autorizzazione del Comune. <u>(24)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 38 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 697 c.p.	33. Detenzione illegale di armi e/o munizioni Deteneva ☐ armi ☐ parti di armi ☐ munizioni ☐ caricatori per armi lunghe in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi ☐ caricatori per armi corte in grado di contenere un numero superiore a 20 colpi senza averne fatto denuncia all'ufficio locale di P.S. (o in mancanza alla locale stazione dei carabinieri), entro 72 ore dall'acquisizione della materiale disponibilità. <u>(13)(14)(20)(21)(22)(23)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino ad 258 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 38 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 679 c.p.	34. Detenzione illegale di materie esplodenti Deteneva materie esplodenti senza averne fatto denuncia all'ufficio locale di P.S. (o in mancanza alla locale stazione dei carabinieri), entro 72 ore dall'acquisizione della materiale disponibilità. <u>(25)(26)(27)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino ad 371 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77244	Articolo 42 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	35. Mancata comunicazione ai conviventi del provvedimento di rilascio della licenza di porto d'armi Destinatario del provvedimento di rilascio della licenza di porto d'armi ometteva di darne comunicazione ai conviventi maggiorenni. <u>(20)(21)(22)(23)</u> Si dà atto che(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 2.000 a 10.000 euro) 3.333,34		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 46 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 678 c.p.	36. Fabbricazione, vendita, trasporto abusivo di esplosivi senza licenza del Ministero dell'Interno ☐ Fabbricava ☐ teneva in deposito ☐ vendeva ☐ trasportava esplosivi e/o prodotti affini e/o elementi destinati alla composizione degli stessi senza la licenza del Ministero dell'Interno. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino ad 247 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 47 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 678 c.p.	37. Fabbricazione, vendita, deposito e trasporto di polveri piriche/fuochi d'artificio senza licenza del Prefetto ☐ Fabbricava ☐ teneva in deposito ☐ vendeva ☐ trasportava polveri piriche e/o fuochi d'artificio e/o prodotti affini diversi da quelli indicati dall'art.46 del T.U.L.P.S senza la licenza del Prefetto. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino ad 247 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articoli 48 e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	38. Fabbricazione e/o accensione di fuochi artificiali senza certificazione di idoneità ☐ Fabbricava ☐ accendeva fuochi d'artificio senza aver ottenuto la certificazione di idoneità rilasciata dal Prefetto attestante la conoscenza delle materie esplodenti e delle sostanze necessarie a produrle. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 53, commi 1, 4 e 5 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	39. Fabbricazione, detenzione, trasporto, commercio e vendita di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno ☐ Fabbricava ☐ deteneva ☐ trasportava ☐ importava ☐ esportava ☐ vendeva prodotti esplodenti privi di riconoscimento e classificazione del Ministero dell'Interno ovvero privi di marcatura CE o con marcatura CE difforme dai modelli depositati. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 100.00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 54, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 678 c.p.	40. Introduzione nello Stato di prodotti esplodenti senza licenza del Ministro dell'Interno Introduceva nel territorio dello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza aver ottenuto la licenza del Ministro dell'Interno. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a 247 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 55, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 25, comma 3 Legge 18.04.1975, n. 110	41. Mancata tenuta del registro delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti Esercente di: ☐ fabbrica ☐ deposito ☐ rivendita di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, non teneva e/o teneva irregolarmente il registro delle operazioni giornaliere. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 206 a 2.065 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 55, commi 2 e 3 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	42. Mancata esibizione del registro delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti Esercente di ☐ fabbrica ☐ deposito ☐ rivendita di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, non esibiva il registro delle operazioni giornaliere in formato cartaceo e/o elettronico. <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda fino a 154 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 55, commi 1 e 6 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	43. Mancata comunicazione mensile all'autorità di P.S. delle operazioni giornaliere dei prodotti esplodenti Esercente di ☐ fabbrica ☐ deposito ☐ rivendita di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, non comunicava mensilmente all'ufficio di P.S. competente per territorio ☐ le generalità degli acquirenti e/o ditte ☐ le specie di materiali esplodenti ☐ i contrassegni dei materiali esplodenti ☐ le quantità dei materiali esplodenti ☐ gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto di prodotti esplodenti <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda fino a 154 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 55, commi 3 e 6 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	44. Vendita di materiali esplodenti a persone non autorizzate Esercente di: ☐ fabbrica ☐ deposito ☐ rivendita di prodotti esplodenti di qualsiasi specie li vendeva a persone non autorizzate in quanto: ☐ prive di porto d'armi ☐ prive di valido documento d'identità ☐ minore di età <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda fino a 154 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 55, comma 3 e 6 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773.	45. Acquisto e/o cessione di materiali esplodenti da parte di persone sprovviste di titoli abilitativi Acquistava e/o otteneva prodotti esplodenti di qualsiasi specie sprovvisto di: ☐ porto d'armi ☐ nulla osta all'acquisto <u>(27)(28)(29)(30)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda fino a 154 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 57, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 703 c.p.	46. Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi e fuochi d'artificio senza licenza dell'autorità di P.S. ☐ Sparava ☐ lanciava razzi ☐ accendeva fuochi d'artificio ☐ innalzava aerostati con fiamme sprovvisto della licenza dell'autorità di P.S. (31) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale* (ammenda fino a 103 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. *se il fatto è commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone la pena è dell'arresto fino ad un mese		Prefetto (3) Questore (4)
-----	Articolo 58, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	47. Impiego di gas tossici senza autorizzazione del Prefetto Impiegava gas tossici sprovvisto di autorizzazione del Prefetto. (32) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a 3 mesi ammenda fino a 206 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77245	Articoli 59, comma 1, e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	48. Accensione di fuochi alle stoppie nei campi o nei boschi Dava fuoco, nei campi o nei boschi, alle stoppie ☐ fuori dal tempo previsto dal regolamento locale ☐ senza le condizioni previste dal regolamento locale ☐ ad una distanza minore rispetto a quella prevista dal regolamento comunale. (33) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3.098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77251	Articolo 61, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	49. Apertura di più di un accesso nelle abitazioni private in orario notturno ed illuminazione degli accessi nelle case private Non osservava l'ordine impartito dall'Autorità di P.S. ☐ di vietare l'apertura di più di un accesso alla casa privata nelle ore notturne (indicare orario) ☐ di mantenere illuminato l'accesso alla casa privata nelle ore notturne fino ad una data ora (indicare orario) ☐ di mantenere chiuso l'accesso in orario diverso da quello notturno in mancanza di custode. (34) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(fino a 51,00 euro) 17,00		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35006	Articolo 68, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666, commi 1, 3 e 4 c.p	50. Spettacoli e trattenimenti pubblici sprovvisti di autorizzazione Organizzava/svolgeva ? uno spettacolo <i>(specificare la tipologia)</i> ? un trattenimento <i>(specificare la tipologia)</i> in un luogo ? pubblico ? aperto al pubblico ? esposto al pubblico sprovvisto della prescritta autorizzazione rilasciata dal Dipartimento Attività Culturali. <u>(9)(11)(35)(36) (37)</u> Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 258,00 a 1.549,00 euro) P.M.R non ammesso <u>(38)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale		Dipartimento Attività Culturali
35007	Articolo 68, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666, commi 1, 3 e 4 c.p.p.	51. Spettacoli e trattenimenti pubblici fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno d’inizio sprovvisti di SCIA Organizzava/svolgeva ? uno spettacolo <i>(specificare la tipologia)</i> ? un trattenimento <i>(specificare la tipologia)</i> in un luogo ? pubblico ? aperto al pubblico ? esposto al pubblico con l’ammissione fino a 200 partecipanti, svolta entro le ore 24 del giorno d’inizio, sprovvisto della SCIA da trasmettere in modalità telematica al SUAP. <u>(9)(11)(35)(36) (37)(40)</u> Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso <u>(38)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale		Dipartimento Attività Culturali

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35008	Articolo 69 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666 c.p.	52. Spettacoli viaggianti, attività circensi e piccoli spettacoli e trattenimenti pubblici sprovvisti di autorizzazione Svolgeva ☐ in un luogo pubblico ☐ in un luogo aperto al pubblico ☐ in un luogo esposto al pubblico uno spettacolo e/o trattenimento del tipo ☐ spettacolo viaggiante ☐ circo ☐ teatro dei burattini ☐ arte varia sprovvisto di autorizzazione <u>(9)(11)(35)(36)(37)(41) (42)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1.549,00 euro) P.M.R non ammesso <u>(38)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale		Dipartimento Attività Culturali

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35009	Articolo 69 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666 c.p.	53. Spettacoli viaggianti, attività circensi e piccoli spettacoli e trattenimenti pubblici fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio sprovvisti di SCIA Svolgeva ☐ in un luogo pubblico ☐ in un luogo aperto al pubblico ☐ in un luogo esposto al pubblico uno spettacolo e/o trattenimento del tipo ☐ spettacolo viaggiante ☐ circo ☐ teatro dei burattini ☐ arte varia fino a 200 partecipanti entro le ore 24 del giorno d'inizio sprovvisto della SCIA da trasmettere in modalità telematica al SUAP <u>(9)(11)(35)(36) (37)(40)(41)(42)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1.549,00 euro) P.M.R non ammesso (38)	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale		Dipartimento Attività Culturali
77246	Articoli 75 bis e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	54. Mancato avviso al Questore delle attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione e detenzione di materiale audio e/o video protetti dal diritto d'autore ☐ produceva ☐ duplicava ☐ riproduceva ☐ vendeva ☐ noleggiava ☐ cedeva a qualsiasi tipo supporti audio e/o video senza darne preventivo avviso al Questore. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3.098,00 euro) 1.032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
_____	Articolo 80, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 681 c.p.	55. Mancanza del parere di agibilità per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo Apriva ☐ un teatro ☐ una sala cinematografica ☐ discoteca ☐ altro luogo di pubblico spettacolo (specificare tipologia) sprovvisto del parere di agibilità rilasciato dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo. <u>(35)(36)(37)(39)(40)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 103,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Dipartimento Attività Culturali e Questore <u>(4)</u>
_____	Articolo 80, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 681 c.p.	56. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di agibilità per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo Sebbene in possesso del parere di agibilità, apriva ☐ un teatro ☐ una sala cinematografica ☐ discoteca ☐ altro luogo di pubblico spettacolo (specificare tipologia) senza rispettare le prescrizioni impartite dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo. <u>(35)(36)(37)(39)(40)(43) (44)(45)(45)(47)(48)(49)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 103,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Dipartimento Attività Culturali e Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77247	Articolo 85, commi 1 e 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	57. Inosservanza del divieto di comparire mascherato in luogo pubblico Contravveniva al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico (9) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 10,00 a 103,00 euro) 20,00		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77248	Articolo 85, commi 3 e 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	58. Inosservanza del divieto di utilizzo di maschere nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico Contravveniva al divieto di utilizzare maschere ☐ in teatro ☐ in altri luoghi aperti al pubblico (11) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 10,00 a 103,00 euro) 20,00		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77249	Articolo 85, comma 4 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	59. Inosservanza all'invito di togliere la maschera Non ottemperava all'invito di togliersi la maschera utilizzata: ☐ in luogo pubblico ☐ in teatro ☐ in altri luoghi aperti al pubblico (9)(11) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 10,00 a 103,00 euro) 20,00		Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 85 bis e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	60. Introduzione, installazione ed utilizzazione abusiva di appareati e dispositivi audio/video nei luoghi di pubblico spettacolo ☐ introduceva ☐ installava ☐ utilizzava abusivamente in un luogo di pubblico spettacolo appareati e/o dispositivi che consentono ☐ la registrazione ☐ la riproduzione ☐ la trasmissione ☐ la fissazione su supporti audio/video delle opere dell'ingegno ivi realizzate e/o diffuse. <u>(35)(36)(37)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad euro 206) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articoli 86, comma 1 e 17 bis Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	61. Apertura di esercizio pubblico sprovvisto di titolo autorizzativo Esercitava attività di ☐ struttura ricettiva (specificare la tipologia) ☐ somministrazione di alimenti e bevande ☐ stabilimenti balneari sprovvisto del prescritto titolo autorizzativo. <u>(51) (52)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	<u>(53)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Municipio competente per territorio <u>(54)</u>
35725	Articoli 86, comma 1, e 17 bis Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	62. Apertura di sala giochi sprovvista di autorizzazione Esercitava attività di sala giochi sprovvisto della prescritta autorizzazione. <u>(51)(52)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Municipio competente per territorio <u>(54)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35722	Articoli 86, comma 3, lettera a) e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	63. Produzione/importazione di apparecchi da gioco senza SCIA Esercitava l'attività di: ☐ produzione ☐ importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7, senza essere in possesso della prescritta SCIA. Si dà atto che... <i>(precisare gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Municipio competente per territorio (54)
35723	Articoli 86, comma 3, lettera a) e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	64. Distribuzione/ gestione di apparecchi da gioco senza SCIA Esercitava l'attività di: ☐ distribuzione ☐ gestione, anche indiretta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, senza essere in possesso della prescritta SCIA. Si dà atto che <i>(precisare gli elementi oggettivi della violazione).</i>	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Municipio competente per territorio (54)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35724	Articoli 86, comma 3, lettera a) e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	65. Installazione in esercizi commerciali o pubblici di apparecchi da gioco senza SCIA Installava apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 in: ☐ esercizi commerciali o pubblici <u>(51)(55)</u> ☐ aree aperte al pubblico od in circoli privati senza essere in possesso della prescritta SCIA. Si dà atto che(<i>precisare gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Municipio competente per territorio <u>(54)</u>
77250	Articoli 87, e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	66. Inosservanza del divieto di vendita in forma ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione Non ottemperava al divieto di vendita di bevande alcoliche in forma ambulante <u>(56)</u> Si dà atto che(<i>precisare gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 1 Legge 13.12.1988, n. 401	67. Organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di altri concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario senza licenza del Questore Esercitava attività di ☐ organizzazione del gioco del lotto ☐ di scommesse ☐ organizzazione di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario senza la prescritta licenza del Questore. <u>(57)(58)(59)(60)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da sei mesi a tre anni) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 1 Legge 13.12.1988, n. 401	68. Organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità senza licenza del Questore Esercitava attività di organizzazione di pubbliche scommesse su ☐ altre competizioni di persone ☐ altre competizioni di animali ☐ altri giochi di abilità non rientranti tra quelli riservati allo Stato o ad altro ente concessionario senza la prescritta licenza del Questore. <u>(57)(58)(59)(60)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a 516,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 1 Legge 13.12.1988, n. 401	69. Vendita sul territorio nazionale di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri e partecipazione a tali operazioni senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) Sul territorio dello Stato ☐ vendeva ☐ partecipava alle operazioni di vendita di ☐ raccoglieva la prenotazione di giocate di ☐ accreditava le vincite di ☐ promuoveva la vendita di ☐ pubblicizzava la vendita di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri senza la prescritta autorizzazione dell’ADM. <u>(57)(58)(59)(60)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a 516,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 1 Legge 13.12.1988, n. 401	70. Esercizio, organizzazione e raccolta a distanza di giochi istituiti o disciplinati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sprovvisto di concessione ☐ esercitava ☐ organizzava ☐ raccoglieva a distanza giochi istituiti o disciplinati dall’ADM ☐ sprovvisto di concessione ☐ con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge. <u>(57)(58)(59)(60)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 500,00 a 5000,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 2 Legge 13.12.1988, n. 401	71. Pubblicità di giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore Pubblicizzava ☐ il gioco del lotto ☐ scommesse ☐ concorsi pronostici ☐ altre competizioni di persone ☐ altre competizioni di animali ☐ altri giuochi di abilità sprovvisti della licenza del Questore. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 51 a 516,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 2 Legge 13.12.1988, n. 401	72. Pubblicità di giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore Pubblicizzava ☐ il gioco del lotto ☐ scommesse ☐ concorsi pronostici ☐ altre competizioni di persone ☐ altre competizioni di animali ☐ altri giuochi di abilità sprovvisti della licenza del Questore. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 51 a 516,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 3 Legge 13.12.1988, n. 401	73. Partecipazione a giochi, scommesse e altri concorsi pronostici sprovvisti della licenza del Questore Partecipava ☐ al gioco del lotto ☐ a scommesse ☐ a concorsi pronostici ☐ ad altre competizioni di persone ☐ ad altre competizioni di animali ☐ ad altri giuochi di abilità sprovvisti della licenza del Questore. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 51 a 516,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 88 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 4, comma 4 Legge 13.12.1988, n. 401	74. Apertura sala scommesse/sala bingo/sala VLT sprovvista di licenza/autorizzazione Apriva ☞ una sala bingo ☞ un'agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ☞ una sala VLT (Video lottery Terminal) sprovvisto di licenza (autorizzazione) rilasciata dalla Questura.<u>(58)(59)(60)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (reclusione da sei mesi a tre anni) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articoli 105 e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	77. Inosservanza del divieto di fabbricazione, importazione, vendita e deposito del liquore “Assenzio” ☐ Fabbricava ☐ importava ☐ vendeva ☐ teneva in deposito liquore denominato in commercio “Assenzio” (61) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad euro 206,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articoli 109, commi 1 e 2, e 17, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	78. Mancata identificazione delle persone alloggiate Quale titolare/gestore della ☐ struttura ricettiva alberghiera di tipo... ☐ struttura ricettiva extralberghiera di tipo... ☐ struttura ricettiva all’aria aperta di tipo... ☐ alloggio ad uso turistico dava alloggio a persone non munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. (62) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad euro 206,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articoli 109, commi 3 e 2, e 17, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	79. Mancata o ritardata comunicazione delle persone alloggiate Quale titolare/gestore della ☐ struttura ricettiva alberghiera di tipo... ☐ struttura ricettiva extralberghiera di tipo... ☐ struttura ricettiva all’aria aperta di tipo... ☐ alloggio ad uso turistico non comunicava entro le 24 ore dall’arrivo, alla Questura competente, l’arrivo delle persone alloggiate (indicare il nominativo) (63) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad euro 206,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, commi 9 lettera a), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	80. Produzione o importazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS (New Slot) non rispondenti alle caratteristiche previste Quale produttore od importatore, immetteva sul territorio nazionale, per destinarli all'uso n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate: ☐ nel comma 6, lettera a) dell'articolo 110 TULPS; ☐ nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del comma 6, lettera a) dell'articolo 110 TULPS. (64) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 1000,00 a 6000,00 euro) 2000,00 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)
-----	Articolo 110, commi 9 lettera a), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	81. Produzione o importazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste Quale produttore od importatore, immetteva sul territorio nazionale, per destinarli all'uso n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate: ☐ nel comma 7 dell'articolo 110 TULPS ☐ nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del comma 7 dell'articolo 110 TULPS. (69)(71) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 1000,00 a 6000,00 euro) 2000,00 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, commi 9 lettera b), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	82. Produzione o importazione di apparecchi privi di nulla osta Quale produttore od importatore, immetteva sul territorio nazionale, per destinarli all'uso n. <i>(indicarne il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110: ☞ comma 6, lettera a) del TULPS comma 7 lettera a) del TULPS comma 7 lettera c) del TULPS sprovvisori dei titoli autorizzativi (nulla osta) (64)(69) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 500,00 a 3000,00 euro) 1000,00 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)
-----	Articolo 110, commi 9 lettera c), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	83. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (New Slot) del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste Quale distributore o installatore consentiva l'uso, in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di n. <i>(indicarne il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate: ☐ nel comma 6, lettera a) dell'articolo 110 TULPS; ☐ nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del comma 6, lettera a) dell'articolo 110 TULPS. (64) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(4000,00 euro) 1333,33 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, commi 9 lettera c), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	84. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS non rispondenti alle caratteristiche previste Quale distributore o installatore consentiva l'uso, in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate: ☐ nel comma 7 dell'articolo 110 TULPS; ☐ nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative del comma 7 dell'articolo 110 TULPS. <u>(69)(70)</u> Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(4000,00 euro) 1333,33 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) <u>(65)</u> Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) <u>(66)</u>	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <u>(67)</u>	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente <u>(68)</u>
-----	Articolo 110, commi 9 lettera c), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	85. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS con dispositivi a rulli Quale distributore o installatore consentiva l'uso, in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS con dispositivi a rulli. <u>(69)(70)</u> Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(4000,00 euro) 1333,33 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) <u>(65)</u> Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) <u>(66)</u>	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <u>(67)</u>	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente <u>(68)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, commi 9 lettera c), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	86. Apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS che distribuiscono premi non ammessi Nel consentire l'uso, in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni, di n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrispondeva a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi. <i>(specificare quali)</i> (69)(70) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(4000,00 euro) 1333,33 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67) Municipio competente territorialmente (68)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)
-----	Articolo 110, commi 9 lettera d), e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	87. Distribuzione o installazione di apparecchi privi di nulla osta Distribuiva od installava o comunque consentiva l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110: ? comma 6, lettera a) del TULPS comma 7 lettera a) del TULPS comma 7 lettera c) del TULPS sprovvisti dei titoli autorizzativi (nulla osta) (71) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 500,00 a 3000,00 euro) 1000,00 per ciascun apparecchio	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67) Municipio competente territorialmente (68)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, comma 9 lettera f), Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	88. Mancata esposizione dei nulla osta sugli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS Quale installatore o gestore o esercente non esponeva su n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110: ☞ comma 6, lettera a) del TULPS comma 7 lettera a) del TULPS comma 7 lettera c) del TULPS i prescritti titoli autorizzativi nulla osta <i>(indicare quali)</i> benché rilasciati. (71) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 500,00 a 3000,00 euro) 1000,00 per ciascun apparecchio	Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)
-----	Articolo 110, comma 9 lettera f) Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	89. Esposizione non in originale dei nulla osta sugli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS Quale installatore o gestore o esercente esponeva titoli autorizzativi (nulla osta) non in originale su n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui all'articolo 110: ☞ comma 6, lettera a) del TULPS comma 7 lettera a) del TULPS comma 7 lettera c) del TULPS i prescritti titoli autorizzativi nulla osta <i>(indicare quali)</i> benché rilasciati. (71) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 500,00 a 3000,00 euro) 1000,00 per ciascun apparecchio	Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, comma 9 lettera f) bis, Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	90. Distribuzione o installazione di apparecchi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli non muniti delle prescritte autorizzazioni Distribuiva o installava n. <i>(indicare il numero)</i> apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS o comunque ne consentiva l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni. Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 1500,00 a 15000,00 euro) 3000,00 per ciascun apparecchio	Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)
-----	Articolo 110, commi 9 lettera f) ter, e 9 bis Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	91. Distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS (VLT) non rispondenti alle caratteristiche previste Distribuiva o installava o comunque consentiva l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione. (70) Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione)</i>.	(da 5000,00 a 50000,00 euro) 10000,00 Per ogni apparecchio videoterminale	Confisca apparecchi (si procede al sequestro amministrativo degli apparecchi) (65) Sospensione da 1 a 30 gg. del titolo abilitativo Revoca (in caso di reiterazione)	Stato tramite Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (codice tributo 5134) (66)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (67)	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Municipio competente territorialmente (68)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, comma 1, e articolo 17, comma, 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	92. Mancata esposizione tabella dei giochi vietati Ometteva di esporre ☞ nella sala da biliardo ☞ nella sala da gioco ☞ nei circoli privati dove si pratica il gioco ☞ nell'esercizio dove si pratica il gioco ☞ sala scommesse ☞ sala bingo ☞ sala VLT la tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza (oggi autorizzazione/SCIA), nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Si dà atto che <i>.(descrivere la prescrizione o l'adempimento omesso).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articol0 110, comma 1, e articolo 17, comma, 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	93. Esposizione tabella dei giochi vietati in modo non visibile Esponeva ☞ nella sala da biliardo ☞ nella sala da gioco ☞ nei circoli privati dove si pratica il gioco ☞ nell'esercizio dove si pratica il gioco ☞ sala scommesse ☞ sala bingo ☞ sala VLT la tabella dei giochi vietati in modo non visibile in quanto... Si dà atto che <i>.(descrivere la prescrizione o l'adempimento omesso).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 110, comma 1, e articolo 17, comma, 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	94. Mancata esposizione del costo della partita a biliardo Non esponeva nella sala da biliardo in modo visibile il costo della singola partita ovvero l'orario. Si dà atto che <i>.(descrivere la prescrizione o l'adempimento omesso).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 110, comma 4, e articolo 17, comma, 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS)	95. Installazione di apparecchi da gioco d'azzardo Installava o usava apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. <u>(73)</u> Si dà atto che <i>.(descrivere la prescrizione o l'adempimento omesso).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 112 e 17 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	97. Divieto di fabbricazione, introduzione, e commercio di scritti vietati ☐ Fabbricava ☐ introduceva ☐ acquistava e/o deteneva e/o esportava allo scopo di farne commercio scritti, disegni o immagini o oggetti contrari agli ordinamenti politici, sociali o economici costituiti nello stato o lesivi del prestigio dello Stato (o dell'autorità) o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza. <u>(74)</u> Si dà atto che... <i>(precisare elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad euro 206,00) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77254	Articoli 113 e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	98. Inosservanza del divieto di affissione di manifesti fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente. Effettuava affissioni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente (75) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
35018	Articoli 115 e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	99. Apertura di agenzia d'affari sprovvista di comunicazione di inizio attività al Dipartimento Sviluppo Economico Apriva un'agenzia d'affari senza aver presentato comunicazione di inizio attività al Dipartimento competente. (76) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (78)	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77255	Articoli 115, e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	100. Apertura di agenzia d'affari sprovvista di licenza del Questore Apriva ☐ un'agenzia di affari di recupero stragiudiziale dei crediti; ☐ un'agenzia di pubblici incanti (aste); ☐ un'agenzia matrimoniale; ☐ un'agenzia di pubbliche relazioni; sprovvisto della licenza del Questore. (76)(77) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato (78)	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77256	Articoli 120, comma 1, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	101. Inosservanza dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni ed affissione e visibilità della tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza della Questura Titolare di agenzia d'affari: ☐ non teneva il registro giornale delle operazioni; ☐ non teneva il registro giornale delle operazioni secondo quanto previsto dall'art. 219 del Regolamento d'esecuzione TULPS; ☐ non esponeva la tabella delle operazioni giornalieri con l'indicazione delle relative tariffe; ☐ esponeva in modo poco visibile la tabella delle operazioni giornalieri con l'indicazione delle relative tariffe. (79) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato (78)	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35021	Articoli 120, comma 1, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	102. Inosservanza dell’obbligo di tenuta del registro delle operazioni per agenzia d’affari di competenza di Roma Capitale Titolare di agenzia d’affari: ☐ non teneva il registro giornale delle operazioni; ☐ non teneva il registro giornale delle operazioni secondo quanto previsto dall’art. 219 del Regolamento d’esecuzione TULPS (79) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (77)	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive
35071	Articoli 120, comma 1, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	103. Inosservanza dell’obbligo di affissione e visibilità della tabella delle operazioni per agenzia d’affari di competenza di Roma Capitale Titolare di agenzia d’affari: ☐ non esponeva la tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe; ☐ esponeva in modo poco visibile la tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe. (79) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (77)	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive
77257	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	104. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni per agenzia d’affari di competenza della Questura Titolare di agenzia d’affari svolgeva operazioni diverse rispetto a quelle indicate nella tabella delle operazioni giornaliere. Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato (78)	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35023	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	105. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale Titolare di agenzia d'affari svolgeva operazioni diverse rispetto a quelle indicate nella tabella delle operazioni giornaliere. Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (77)	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive
77258	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	106. Ricezione di mercedi maggiori rispetto a quelle previste nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza della Questura Titolare di agenzia d'affari riceveva mercedi maggiori rispetto a quelle indicate nella tabella delle operazioni giornaliere. Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato (78)	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
35025	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	107. Ricezione di mercedi maggiori rispetto a quelle previste nella tabella delle operazioni per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale Titolare di agenzia d'affari riceveva mercedi maggiori rispetto a quelle indicate nella tabella delle operazioni giornaliere. Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (77)	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77259	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	108. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni con persone non identificate per agenzia d'affari di competenza della Questura Titolare di agenzia d'affari svolgeva operazioni con persone non munite di carta d'identità o altro documento d'identificazione. (79) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato (78)	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
35027	Articoli 120, comma 2, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	109. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni con persone non identificate per agenzia d'affari di competenza di Roma Capitale Titolare di agenzia d'affari svolgeva operazioni con persone non munite di carta d'identità o altro documento d'identificazione. (79) Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Roma Capitale (77)	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive
77260	Articoli 121, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	110. Esercizio del mestiere di ciarlatano Sebbene vietato esercitava il mestiere di ciarlatano. Si dà atto che...(precisare gli elementi oggettivi della violazione).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77261	Articolo 127 e articolo 705 c.p.	111. Fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi sprovvisto di licenza del Questore ☐ Fabbricava ☐ commerciava ☐ svolgeva operazioni di mediazione su oggetti preziosi senza la prescritta licenza del Questore. <u>(80)(81)(82)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
77262	Articoli 128 e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	112. Operazioni su cose antiche o usate anche preziose con persone non munite di idoneo documento d'identificazione. Effettuava operazioni (es. commercio, mediazione, ecc.) con persone ☐ su cose antiche o usate ☐ su preziosi antichi o usati sprovviste di idoneo documento d'identificazione. <u>(80)(81)(82)(83)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308.00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u> e Municipio competente per territorio <u>(54)</u>
77263	Articoli 128 e 17 bis, comma 2 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	113. Omessa/irregolare tenuta del registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose. In qualità di ... ☐ ometteva ☐ teneva irregolarmente il registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose. <u>(80)(81)(82)(83)(84)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308.00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u> e Municipio competente per territorio

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77264	Articoli 128 e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	114. Omessa esibizione del registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose agli ufficiali/agenti di P.S. In qualità di ... non esibiva agli scriventi ufficiali o agenti di P.S. il registro delle operazioni compiute ☐ su cose antiche o usate ☐ su preziosi antichi o usati <u>(80)(81)(82)(83)(84)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308.00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u> e Municipio competente per territorio
77265	Articoli 128 e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	115. Alterazione o alienazione di cose preziose prima del termine In qualità di ... ☐ alterava ☐ alienava cose preziose prima di 10 giorni dalla data di acquisto. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308.00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u> e Municipio competente per territorio

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Articoli 133 e 140 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	116. Guardie particolari di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari sprovviste di autorizzazione del Prefetto Destinava guardie particolari ☐ alla vigilanza ☐ alla custodia di proprietà mobiliari o immobiliari sprovvisto della autorizzazione del Prefetto. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due anni e con l'ammenda da 206 a 619 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
	Articoli 134 e 140 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	117. Attività di vigilanza e/o custodia e/o investigazione sprovviste di autorizzazione del Prefetto Esercitava attività ☐ di vigilanza su proprietà mobiliari e/o immobiliari ☐ di custodia su proprietà mobiliari e/o immobiliari ☐ di investigazioni; ☐ ricerca ☐ raccolta informazioni sprovvisto dell'autorizzazione del Prefetto. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due anni e con l'ammenda da 206 a 619 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77266	Articoli 135, comma 1, e 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	118. Inosservanza dell’obbligo e delle modalità di tenuta del registro degli affari delle agenzie di investigazione Quale direttore di agenzie di investigazione o ricerca □ non teneva il registro giornale degli affari; □ non teneva il registro giornale degli affari secondo quanto previsto dall’art. 260 del Regolamento d’esecuzione TULPS; □ non conservava il registro giornale degli affari per cinque anni. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77267	Articoli 135, comma 1, e 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	119. Mancata esposizione della tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe da parte del direttore delle agenzie di investigazione Quale direttore di agenzie di investigazione o ricerca non esponeva la tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 DIFFIDA per l’applicazione leggi nota (85)	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77268	Articoli 135, comma 1, e 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	120. Esposizione poco visibile della tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe da parte del direttore delle agenzie di investigazione Quale direttore di agenzie di investigazione o ricerca esponeva in modo poco visibile la tabella delle operazioni giornaliere con l’indicazione delle relative tariffe. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 DIFFIDA per l’applicazione leggi nota (85)	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77269	Articoli 135, comma 2 e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	121. Omessa esibizione del registro delle operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca agli ufficiali/agenti di P.S. Quale direttore di agenzia di investigazione o ricerca non esibiva agli scriventi ufficiali o agenti di P.S. il registro delle operazioni compiute. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308.00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77270	Articoli 135, comma 5, e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	122. Inosservanza del divieto di svolgere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca. Quale direttore di agenzie di investigazione o ricerca svolgeva operazioni diverse rispetto a quelle indicate nella tabella delle operazioni giornaliere. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77271	Articoli 135, comma 5, e 17 bis, comma 3 Regio Decreto 18.6.1931, n. 773	123. Inosservanza del divieto di svolgimento di operazioni delle agenzie di investigazione o ricerca con persone non identificate Quale direttore di agenzia di investigazione o ricerca svolgeva operazioni con persone non munite di carta d'identità o altro documento d'identificazione. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
_____	Articoli 139 e 140 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	124. Uffici di vigilanza e/o di investigazione che non prestano opera agli ufficiali e/o agenti di P.S. Nella sua qualità di ... (es. direttore, agente di vigilanza e/o investigazione) ☐ non prestava opera a richiesta dell'Autorità di P.S. ☐ non aderiva alle richieste degli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due anni e con l'ammenda da 206,00 a 619,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
_____	Articolo 158 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	125. Espatrio senza passaporto Espatriava o tentava di espatriare senza essere munito di passaporto Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 206,00 a 619,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE T.U.L.P.S.

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 50, comma 3 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	126. Trasporto di armi all'interno dello Stato senza documentazione attestante avviso vistato dal Questore Sebbene autorizzato al trasporto delle armi viaggiava senza avere con sé la documentazione attestante l'avviso vistato dal Questore. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 51, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	127. Mancata notifica al questore del trasferimento e/o mutamento della propria attività di riparatore di armi Quale titolare di attività di riparatore di armi ometteva di notificare al questore il mutamento delle condizioni contenute nella dichiarazione per il rilascio della licenza di esercizio concernenti: ☐ l'esatta ubicazione dei locali dell'attività ☐ gli operai impiegati nell'attività ☐ il tipo di riparazioni per cui l'attività è autorizzata. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 58, comma 3 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	128. Mancata ripetizione della denuncia di detenzione di armi in caso di trasferimento delle stesse in altra località Ometteva di ripetere la denuncia delle armi detenute trasferendole in altra località senza ripetere la denuncia all'autorità di P.S. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 58, comma 4 e Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	129. Mancata indicazione di altre armi detenute In possesso di regolare denuncia di detenzione di armi ometteva di indicare all'autorità di P.S. la detenzione di altre armi ed il relativo luogo di detenzione. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 59 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	130. Mancata trasmissione al questore del verbale di aggiudicazione di armi Presiedeva pubbliche aste di vendita di armi omettendo di trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione al questore con l'indicazione ☐ della generalità degli aggiudicatari ☐ della residenza degli aggiudicatari Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 105 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 678 c.p.	131. Mancata osservanza degli obblighi previsti per la fabbricazione e deposito di materie esplodenti Quale fabbricante/titolare di deposito di materie esplodenti non rispettava l'obbligo di ☐ non lavorare di notte ☐ non impiegare fuoco all'interno dei locali di fabbricazione/deposito ☐ trasportare le materie esplodenti all'interno del deposito entro 48 dalla fabbricazione; ☐ tenere il numero di guardiani prescritto dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a 247,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 106 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 678 c.p.	132. Trasporto di materie esplodenti senza scorta Eseguiva il trasporto di prodotti esplodenti di II e III categoria per via ordinaria senza la scorta prevista. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a 247,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 109 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 678 c.p.	133. Mancata immediata denuncia di sottrazione o distrazione di materie esplodenti all'autorità di P.S. Quale ☐ fabbricante ☐ titolare di deposito ☐ rivenditore di materie esplodenti ometteva di denunciare immediatamente all'autorità di P.S. la sottrazione o distrazione delle stesse. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a 247,00 euro) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 110 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	134. Costruzione di luminarie sprovviste di comunicazione Costruiva luminarie in occasione di festività civili o religiose senza averne presentato comunicazione al Municipio competente per territorio. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35038	Articolo 118, comma 1 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 articolo 68 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666 c.p.	135. Spettacoli e trattenimenti pubblici in circolo privato sprovvisti di autorizzazione All'interno di un circolo privato svolgeva uno spettacolo e/o trattenimento pubblico con caratteristiche imprenditoriali sprovvisto di autorizzazione (35)(36) (37) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso (38)	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Attività Culturali
35039	Articoli 118, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 articolo 68 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666 c.p.	136. Spettacoli e trattenimenti pubblici in aree adibite ad esposizioni artistiche, industriali e simili sprovvisti di autorizzazione Svolgeva uno spettacolo e/o trattenimento pubblico in aree adibite ad esposizioni artistiche, industriali e simili sprovvisto di autorizzazione. (35)(36) (37) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso (38)	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Attività Culturali

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 122, comma 1 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	137. Svolgimento di spettacoli equestri e/o ginnici pericolosi senza le dovute garanzie per il pubblico e per gli attori Svolgeva ☐ spettacoli equestri pericolosi ☐ spettacoli ginnici pericolosi senza adottare le dovute garanzie per il pubblico e/o gli attori. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 122, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	138. Svolgimento di spettacoli ginnici a grandi altezze senza le dovute garanzie per il pubblico e per gli attori Svolgeva spettacoli ginnici a grandi altezze senza aver collocato una rete adatta ad evitare sinistri. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 123 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	139. Mancato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza per manifestazione sportiva a carattere educativo Quale promotore di manifestazioni sportive a carattere educativo senza finalità di lucro ometteva di darne avviso all'autorità locale di P.S. almeno tre giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35040	Articolo 124 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 69 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e articolo 666 c.p.	140. Piccoli trattenimenti pubblici all'aperto o in locali provvisori sprovvisti di autorizzazione Svolgeva piccoli trattenimenti pubblici ☐ all'aperto (es. carosello, piccole giostre) ☐ in locale provvisori (es. baracche) sprovvisto di autorizzazione. <u>(35)(36) (37)</u> Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso <u>(38)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Attività Culturali
77272	Articolo 131 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	141. Mancata e irregolare tenuta del registro delle pellicole Quale ☐ produttore ☐ importatore ☐ esportatore ☐ commerciante di pellicole cinematografiche non teneva o teneva irregolarmente il prescritto registro delle pellicole. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 <u>(38)</u>	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 145, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	142. Uscite di sicurezza irregolari nei locali di pubblico spettacoli Durante la rappresentazione dello spettacolo pubblico le uscite ☐ non erano libere da impedimenti ☐ risultavano chiuse impedendone l'apertura verso l'esterno Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 145, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	143. Manifestazioni in maschera collettive senza la preventiva approvazione dell'autorità di P.S. Organizzava manifestazioni in maschera collettive o sfilate allegoriche ☐ in luogo pubblico ☐ in luogo aperto al pubblico ☐ in luogo esposto al pubblico senza aver ottenuto la preventiva approvazione dell'autorità di P.S. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77273	Articolo 156 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	144. Mancato o irregolare servizio di pronto soccorso degli esercenti degli stabilimenti balneari Quale esercente di stabilimento balneare non provvedeva al servizio di pronto soccorso prescritto con modalità impartite dall'autorità di P.S. e dall'autorità sanitaria. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 516,00 a 3098,00,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 161, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	145. Mancata esposizione del regolamento delle scommesse Quale esercente di attività di raccolta scommesse non esponeva al pubblico all'interno del locale il regolamento relativo all'attività svolta. Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i>	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77274	Articoli 180 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	146. Mancata esposizione nel pubblico esercizio del titolo autorizzativo/licenza/SCIA/tariffe prezzi rilasciato dalla Questura Non esponeva al pubblico all'interno del locale dell'attività ☐ la licenza ☐ l'autorizzazione ☐ la SCIA ☐ la tabella dei prezzi dei prodotti in vendita ☐ la riproduzione a stampa degli artt. 176, 181 e 186 regolamento esecuzione del TULPS Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 <u>DIFFIDA per l'applicazione leggi nota (85)</u>	Cessazione Attività	Stato <u>(78)</u>	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
35044	Articoli 180 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	147. Mancata esposizione nel pubblico esercizio del titolo autorizzativo/licenza/SCIA/tariffe prezzi rilasciato da Roma Capitale Non esponeva al pubblico all'interno del locale dell'attività ☐ la licenza ☐ l'autorizzazione ☐ la SCIA ☐ la tabella dei prezzi dei prodotti in vendita ☐ la riproduzione a stampa degli artt. 176, 181 e 186 regolamento esecuzione del TULPS Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 <u>DIFFIDA per l'applicazione leggi nota (85)</u>	Cessazione Attività	Roma Capitale <u>(78)</u>	Sindaco di Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico ed attività produttive

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77275	Articolo 181 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	148. Somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommesse o di gioco e/o con prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora Somministrava al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie ☐ come prezzo di scommessa ☐ come prezzo di gioco ☐ a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77276	Articolo 185 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	149. Inosservanza all'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio pubblico dall'imbrunire alla chiusura Non teneva accesa una luce alla porta principale del locale dall'imbrunire alla chiusura. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 (38)	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77277	Articoli 186 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	150. Inosservanza all’obbligo di cessare il servizio di somministrazione e/o di sgombrare il locale alla chiusura dell’attività Non ottemperava all’obbligo di ☐ cessare il servizio di somministrazione ☐ sgombrare il locale dagli avventori alla chiusura dell’attività. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 (38)	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77278	Articoli 187 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	151. Rifiuto di fornire le prestazioni richieste dagli avventori di un esercizio pubblico Si rifiutava, senza legittimo motivo, di fornire le prestazioni richieste dagli avventori del pubblico esercizio. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articoli 188, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	152. Somministrazione di alcolici effettuata dai minori di anni 18 Quale pubblico esercente impiegava personale minore di età (specificare età) per la somministrazione di bevande alcoliche. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 193, comma 2, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	153. Mancata tenuta del registro delle persone ricoverate in casa di cura Non teneva il prescritto registro delle persone ricoverate nella casa di cura. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
77279	Articolo 194 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articoli 86, comma 1, e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	154. Svolgimento di giochi leciti all'interno di pubblici esercizi senza autorizzazione Quale pubblico esercente consentiva lo svolgimento di giochi leciti senza autorizzazione Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
35050	Articolo 208, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, e articoli 115 e 17 bis, comma 1 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	155. Temporanea esposizione di merci senza la comunicazione di inizio attività al Dipartimento Sviluppo Economico Effettuava una temporanea esposizione di merci anche a scopo pubblicitario o di commissione senza aver presentato la prescritta comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 516,00 a 3098,00 euro) 1032,00	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 214, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	156. Mancata denuncia di smarrimento o sottrazione di un oggetto pignorato all'autorità di P.S. Non denunciava ☐ lo smarrimento ☐ la sottrazione di un oggetto pignorato all'autorità di pubblica sicurezza. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 215, comma 1 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	157. Costituzione in pegno di oggetti vietati Quale esercente di agenzia di prestito su pegno costituiva in pegno oggetti ☐ fragili ☐ corruttibili ☐ facilmente infiammabili o esplodenti ☐ commestibili ☐ liquidi ☐ equipaggiamenti militari ☐ abiti religiosi ☐ paramenti sacri ☐ oggetti di culto Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
-----	Articolo 215, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	158. Accettazione di oggetti in pegno da persone minori di età o da persone in stato di ubriachezza o da persone prive di discernimento Quale esercente di agenzia di prestito su pegno accettava in pegno oggetti da ☐ persone minori di età ☐ persone in stato di ubriachezza ☐ persone prive di discernimento Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 216, Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	159. Mancata comunicazione giornaliera delle operazioni di pegno all'Autorità di P.S. Quale esercente di agenzia di prestito su pegno non comunicava in carta libera la nota delle operazioni di pegno all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
35051	Articolo 220 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	160. Mancata conservazione del registro delle operazioni delle agenzie di affari Quale esercente di agenzia di affari ometteva di conservare il registro delle operazioni giornaliere compiute per il periodo previsto di cinque anni. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 (38)	Cessazione Attività	Roma Capitale	Sindaco	Dipartimento Risorse Economiche	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive
77280	Articolo 221 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	161. Mancata presentazione del bollettino o altro mezzo di divulgazione all’Autorità di P.S. Quale esercente di agenzia di raccolta di informazioni a scopo divulgativo non presentava copia dei bollettini o altri mezzi di divulgazione all’Autorità di P.S. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77281	Articolo 230, comma 1 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221 bis, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	162. Uniforme di banda musicale o orchestra non approvata dal Prefetto Quale responsabile della banda musicale o orchestra faceva adottare un uniforme senza la prescritta approvazione del Prefetto. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	da 154,00 a 1032,00 euro) 308,00 (38)	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)
77282	Articolo 245, comma 2 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 705 c.p.	163. Mancata conservazione della copia della licenza di vendita di oggetti preziosi all’interno dell’esercizio Non conservava copia della licenza di vendita di oggetti preziosi all’interno dell’esercizio. (81) (82) (83) Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	(da 258,00 a 1549,00 euro) P.M.R non ammesso	Cessazione Attività	Stato	Prefetto	Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma	Prefetto (3) Questore (4)

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
----- --	Articolo 254, comma 1 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	164. Utilizzo di uniformi e/o distintivi di guardie giurate non approvati dal Prefetto In qualità di guardia giurata faceva uso di uniforme e/o distintivo non approvati dal Prefetto. Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
----- -	Articolo 259 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	165. Mancata trasmissione al Prefetto dell'elenco del personale degli istituti di vigilanza/investigazione Non trasmetteva al Prefetto l'elenco del personale dipendente ☐ degli istituti di vigilanza ☐ degli istituti di custodia ☐ degli istituti di ricerca e di investigazione Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>
-----	Articolo 259 Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e articolo 221, comma 2 Regio Decreto 18.06.1931, n. 773	166. Mancata comunicazione al Prefetto delle variazioni del personale degli istituti di vigilanza/investigazione Non comunicava al Prefetto le variazioni intervenute del personale dipendente ☐ degli istituti di vigilanza ☐ degli istituti di custodia ☐ degli istituti di ricerca e di investigazione Si dà atto che(<i>descrivere gli elementi oggettivi della violazione</i>).	Sanzione penale (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00 euro) (Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p.		Prefetto <u>(3)</u> Questore <u>(4)</u>

Note

- (1) **Ordine pubblico, definizione.** Complesso di condizioni che assicurano la tranquillità, la sicurezza collettiva e l'ordine sociale.
- (2) **Sicurezza pubblica, definizione.** Tutela della sicurezza personale dei singoli cittadini, della loro incolumità, dell'integrità della proprietà e osservanza di leggi e regolamenti.
- (3) **Prefetto.** Rappresentante del governo a livello provinciale, con compiti di controllo sugli organi amministrativi locali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- (4) **Questore.** Alto dirigente della Polizia di Stato che sovrintende alla funzione dell'ordine e della pubblica sicurezza a livello provinciale. Il Questore stabilisce le modalità tecnico-operative, utili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Prefetto e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, del quale fa parte.
- (5) **Autorizzazioni di polizia.** L'art. 8 del TULPS dispone che: *“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione”*. Il titolare dell'autorizzazione di polizia deve garantire la presenza effettiva e concreta nel luogo di esercizio dell'attività richiedendosi, in caso di sua assenza prolungata, la nomina di un rappresentante al fine di sostituirlo. Se l'assenza non assume il carattere della stabilità, ma si tratta di un'assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente.
- (6) **Aspetti sanzionatori delle autorizzazioni di polizia con rappresentanza vietata.** La sanzione penale prevista dall'art. 17 del TULPS trova applicazione per tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi degli articoli 75 bis, 86 e 115 del TULPS per le quali invece trova applicazione la sanzione amministrativa ex articolo 17 bis, commi 1 e 2 del TULPS.
- (7) **Rapporto informativo all'autorità.** Il pubblico ufficiale, nel caso in cui accerti una violazione alle disposizioni previste dall'art. 17 bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221 bis TULPS, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
- (8) **Inosservanza delle prescrizioni.** La violazione che prevede la sanzione penale ai sensi dell'art. 17 del TULPS trova applicazione per tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia ad eccezione di quelle autorizzate ai sensi degli articoli 75 bis, 86 e 115 del medesimo testo unico per le quali invece si applica unicamente la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, commi 1 e 2 del TULPS.
- (9) **Luogo pubblico, definizione.** Luogo a cui si può accedere liberamente, senza limitazioni e particolari formalità come una piazza, un giardino pubblico, etc.
- (10) **Riunioni in luogo pubblico, casi di punibilità, non punibilità ed esclusione.** Il comma 3 dell'art. 18 TULPS punisce con l'ammenda da 103 a 413 euro non solo il promotore ma anche chiunque prenda parola in riunioni in luogo pubblico svolte senza il prescritto avviso al Questore; il comma 6 del citato articolo 18 prevede invece la non punibilità per chi prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione; il comma 7, infine, prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
- (11) **Definizione di luogo aperto al pubblico e luogo esposto al pubblico.** Il “luogo aperto al pubblico” è un luogo privato al quale è consentito l'accesso del pubblico secondo le condizioni fissate dal proprietario o dal gestore (come ad esempio rispettare l'orario di apertura e chiusura, pagare un biglietto d'ingresso ed esibire un invito). Rientrano nella categoria di “luogo aperto al pubblico” i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, i ristoranti e i locali pubblici in generale. Il “luogo esposto al pubblico” è infine lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade.
- (12) **Trasporti funebri.** L'art. 27 TULPS esclude l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 25 e 26 del TULPS nei casi di accompagnamento e trasporto funebre, salvi i casi previsti dalla legge e dai regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne e può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- (13) **Definizione di armi.** Per arma deve intendersi qualunque strumento atto ad offendere per sua destinazione naturale (armi proprie) o per le modalità di impiego (armi improprie). Le "armi proprie" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "armi improprie", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche, etc.
- (14) **Classificazione di armi.** La legge n. 110/1975 classifica le armi in: armi da guerra, armi comuni da sparo e armi comuni non da sparo.
- (15) **Passaggiata militare.** Si definisce passeggiata militare con armi l'adunata o riunione effettuata in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati da enti, corpi e/o associazioni.
- (16) **Licenza per la vendita di armi, durata.** La licenza del Questore relativa alla vendita di armi da guerra ha durata triennale. La licenza relativa alla collezione di armi ha validità permanente.
- (17) **Armi antiche, rare e artistiche.** L'art. 2, lett. B, comma 1 della legge 110/75 definisce: 1) armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890; 2) armi rare quelle classificabili come pezzi unici o reperibili in pochi esemplari (art. 6, D.M. 14 aprile 1982); 3) armi artistiche quelle che posseggono un particolare pregio estetico per la loro fattura originale, o che provengono da artefici particolarmente noti.
- (18) **Armaio.** Si definisce «armaio» qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco (Direttiva 91 /477/CEE).
- (19) **Obbligo di conservazione del registro dell'armaio.** Il registro giornaliero delle operazioni svolte dall'armaio deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni.
- (20) **Porto d'armi.** Si definisce “porto d'armi” quando l'arma è di immediato uso, cioè pronta ad essere impugnata, portata indosso o quasi, carica, rapidamente utilizzabile da chi la porta (es. arma carica in borsa). Le licenze per il rilascio del porto d'armi sono collegate allo scopo per il quale il permesso stesso viene richiesto. Secondo il tipo di porto d'armi che si richiede, ci saranno delle precise regolamentazioni da rispettare. Si distinguono pertanto, il porto d'armi per difesa personale, quello per uso sportivo e quello per uso venatorio. Il porto d'armi per difesa personale

rilasciato dalla Prefettura, che è valido per un anno, consente di portare l'arma fuori dalla propria abitazione. Il porto d'armi per uso sportivo rilasciato dalla Questura, è una speciale licenza la quale consente di detenere ed utilizzare armi comuni e sportive per esercitare il tiro a volo o a segno in un centro di esercitazione. Anche se formalmente il porto d'armi per uso sportivo viene definito "licenza di porto di fucile per il tiro a volo" in realtà si riferisce a tutte le tipologie di armi corte e lunghe legalmente detenibili ed è valido 5 anni. L'arma durante il tragitto che porta al centro di esercitazione deve essere scarica. Il porto d'armi per uso venatorio, autorizza al porto di soli fucili da caccia, da utilizzare limitatamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone autorizzate ed ha validità di 5 anni. Esiste, infine, un particolare porto d'armi che è quello per collezionisti, che non ha una scadenza, non ha bisogno di rinnovo e formalmente si chiama "licenza di detenzione". Questa licenza può essere rilasciata anche per armi antiche, artistiche o rare. In genere, chi prende la licenza di detenzione delle armi lo fa per incrementare una collezione di armi che non usciranno mai dalla sua abitazione. All'atto di presentazione dell'istanza per il rilascio del porto d'armi, il destinatario del provvedimento deve indicare le generalità e il grado di parentela dei conviventi maggiorenni.

- (21) **Detenzione d'armi.** Si definisce "detenzione d'armi" la disponibilità e il possesso di armi e di munizione nella propria abitazione e relative pertinenze, ma non il porto o il trasporto all'esterno, per il quale è obbligatoria una licenza di porto di armi o un'apposita licenza di trasporto (ad esempio per trasportare nel luogo di detenzione l'arma acquistata). La denuncia di detenzione di armi acquisite mediante nulla osta deve essere immediatamente effettuata presso un commissariato della Polizia di Stato o una stazione dell'Arma dei Carabinieri in base all'art. 38 del TULPS. Perché sussista la detenzione d'armi non occorre che un soggetto abbia sempre presso di sé l'arma, ma è sufficiente che la custodisca o la posseda in un luogo dal quale possa liberamente prelevarla e disporne. Vi è quindi, una sostanziale differenza tra la licenza di detenzione, che autorizza il soggetto all'acquisto e alla detenzione delle armi ma non anche al trasporto e il porto d'armi per difesa personale, per uso sportivo o per uso venatorio, che invece autorizza sia l'acquisto sia il trasporto di armi. Per la detenzione di armi cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 in attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Sono esentati dall'obbligo di denuncia entro le 72 ore alle autorità competenti di P.S.: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche ed infine le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate.
- (22) **Trasporto d'armi.** Si definisce "trasporto di armi" quando l'arma non è di immediato uso da parte di chi la trasporta (es. arma chiusa in una valigia, senza munizioni). L'obbligo di comunicare il trasporto delle armi all'interno del territorio dello Stato ricade anche sul privato. Per le armi ad uso sportivo è consentito il solo trasporto previa licenza annuale rilasciata dal Questore ex art. 3 legge n.85 del 25.03.1986.
- (23) **Nulla Osta all'acquisto di armi.** Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo, e alla detenzione di armi. È rilasciato alle persone che necessitano di entrare in possesso a qualsiasi titolo di armi o munizioni consentite dalla legge e sono prive di un porto d'arma in corso di validità. Non è necessario per coloro che sono già titolari di valida licenza di porto di pistola o di fucile. Il nulla osta per l'acquisto delle armi viene rilasciato dalla Questura e non può essere concesso ai minori di anni 18; ha validità di 30 giorni dalla data di rilascio e, al momento dell'acquisto, consente di effettuare il trasporto delle armi iscritte nel nulla osta fino alla propria abitazione.
- (24) **Strumenti da punta e da taglio.** Gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (es. la sciabola da samurai, il pugnale, il coltello a scatto detto "molletta", la "katana", caratteristica spada usata dai samurai giapponesi ed il coltello a serramanico munito di sistema di blocco della lama, stilette e simili) sono considerate armi e ne è vietata la vendita in forma ambulante. Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento) non sono invece considerate armi e ne è consentita la vendita in forma ambulante, previa specifica autorizzazione del Comune ex art. 163, comma 2, lettera a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- (25) **Materie esplodenti.** Rientrano nella categoria delle materie esplodenti le sostanze che provocano esplosione o i prodotti utilizzati per fuochi pirotecnici, privi di potenzialità micidiale per struttura chimica e modalità di fabbricazione, non assimilabili a composti detonanti o dirompenti destinati ad impiego bellico o civile classificabili invece come esplosivi.
- (26) **Validità delle licenze sulle materie esplodenti.** Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle relative alla vendita hanno validità di tre anni e le licenze per il trasporto possono essere permanenti o temporanee.
- (27) **Obblighi degli ufficiali ed agenti di P.G in caso di detenzione illegale di armi e materie esplodenti.** L'art. 41 T.U.L.P.S. dispone che: "Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro".
- (28) **Esplosivi.** Sostanze o miscele di sostanze con potenzialità micidiale atte a provocare un'esplosione a seguito di urto, percussione, detonazione, etc. L'elenco degli esplosivi riconosciuti e classificati è contenuto nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., sostituito dal D.M. 19 settembre 2002 n.272. Nel nuovo allegato A, accanto alla denominazione della materia o dell'oggetto, sono inseriti il numero di identificazione internazionale di ogni prodotto, il codice di classificazione ADR o Classe di rischio, e la classificazione ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S.
- (29) **Classificazione prodotti esplodenti.** L'elenco degli esplosivi riconosciuti e classificati è suddiviso in cinque categorie: 1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
- (30) **Articolazione dei prodotti esplodenti in categoria 5.** La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: bossoli innescati per artiglieria; spolette a percussione con innesco amovibile o interno; spolette a doppio effetto per artiglieria; cartucce da salve per armi comuni e da guerra; cartucce per armi comuni e da guerra; Gruppo B: micce a lenta combustione o di sicurezza; cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; accenditori elettrici; accenditori di sicurezza; Gruppo C: giocattoli pirici; Gruppo D: manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio

- e/o ad effetto luminoso; Gruppo E: munizioni giocattolo; air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi per mattazione e cementeria); cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita».
- (31) Licenza accensione fuochi di artificio** La licenza di accensione di fuochi di artificio può essere richiesta dal fochino, dal pirotecnico, dal dipendente del pirotecnico e anche da un titolare di abilitazione ex art. 101 Regio Decreto del 6 maggio 1940 n. 635 (Reg. TULPS) che pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assume l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. La licenza di accensione di fuochi di artificio è rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e nei Comuni nei quali non è presente l'autorità di P.S. (Questore o commissario di P.S.) dal Sindaco.
- (32) Definizione di gas tossico.** E' considerato «gas tossico»: a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici).
- (33) Accensione di fuochi nei boschi o nei campi.** Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, il Sindaco, può adottare ai sensi dell'art.54, comma 4, TUEL ordinanza contingibile e urgente con previsione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, fatto salvo quanto previsto dal codice penale in materia di incendi boschivi dolosi o colposi (artt. 423 e 423 bis c.p.) e dal testo unico in materia di protezione ambientale (D.Lgs n.152/06).
- (34) Articolo 61 TULPS, ambito di applicazione.** Trattasi di disposizione chiaramente desueta e di difficile applicazione in mancanza di uno specifico provvedimento dell'autorità comunale.
- (35) Spettacoli e trattenimenti pubblici.** Con l'art. 19 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 sono state trasferite al Comune le funzioni previste dal TULPS precedentemente attribuite all'Autorità di pubblica sicurezza relative al rilascio: a) della [licenza] autorizzazione per spettacoli e trattenimenti pubblici (Art. 68 TULPS); b) della [licenza] autorizzazione per piccoli spettacoli e per piccoli trattenimenti pubblici (es. attività di spettacolo viaggiante, teatro dei burattini, ecc...) nonché per l'esposizione di rarità ed animali (art. 69 TULPS); c) della [licenza] parere di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento (art. 80 TULPS).
- (36) Definizione di spettacoli e trattenimenti.** Per “spettacolo” si intende quella manifestazione del pensiero che si estrinseca in azioni visibili (rappresentazione) rivolte ad un pubblico che recepisce passivamente quanto gli viene mostrato (es. rappresentazione teatrale). Per “trattenimento” si intende la riunione di più persone per finalità di divertimento con la partecipazione delle stesse in maniera attiva (es. discoteca).
- (37) Spettacoli e trattenimenti pubblici, caratteri di imprenditorialità.** Le autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS si richiedono per gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici in luogo pubblico nonché per quelli in luogo aperto al pubblico o esposto al pubblico solo se svolti con i caratteri dell'imprenditorialità. Ciò a seguito di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 aprile 1970 n. 56 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 68 e TULPS e art. 666 c.p. nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorra [la licenza del Questore] l'autorizzazione comunale. Gli spettacoli e i trattenimenti pubblici sono esercitati con i caratteri dell'imprenditorialità in presenza di elementi sintomatici quali: pagamento di un corrispettivo (es. biglietto d'ingresso, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni); l'organizzazione dello spettacolo e/o del trattenimento (es. allestimento di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico, attrezzatura ed impianti di amplificazione, illuminazione tipica da discoteca); aspetto danzante (es. congruo numero di persone che ballano); la partecipazione di complessi musicali di fama; l'ampia pubblicizzazione dell'attività musicale offerta; rilevante numero di persone che accedono ai locali
- (38) Note operative per le violazioni degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.** La sanzione disposta dall'art. 666 c.p per le violazioni degli art. 68 e 69 T.U.L.P.S non prevede il pagamento in misura ridotta. Pertanto gli agenti operanti dovranno compilare il verbale di accertamento di violazione e procedere alla notificazione dello stesso senza l'indicazione dell'importo da pagare. Il Dipartimento Risorse Economiche, che verrà a conoscenza della violazione direttamente attraverso l'avvenuto inserimento del verbale all'interno del sistema Pro.Sa adotterà ed invierà al trasgressore puntuale Determinazione Dirigenziale indicando l'importo da pagare con l'ordinanza ingiunzione.
- (39) Cinema e teatri.** Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 all'art. 164, comma 3, ha disposto l'abrogazione dell'art. 68, comma 1, T.U.L.P.S. delle parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali”. La legge Regione Lazio del 13 aprile 2012, n. 2, così come modificata dalla legge regionale del 22 ottobre 2018, n. 7, ha previsto il rilascio dell'autorizzazione comunale e dell'autorizzazione regionale rispettivamente per i cinema con un minimo di 8 sale (cd. Multisala) e una capienza al di sotto dei 1300 posti e per i cinema con almeno 8 sale e una capienza superiore ai 1300 posti.
- (40) SCIA per spettacoli e trattenimenti pubblici.** Gli artt. 69 e 69 T.U.L.P.S. (modificati dall'art. 7, comma 8 bis, lettere a) e b), della legge 7 ottobre 2013, n. 112) prevedono per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio che la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- (41) Definizione di Spettacolo viaggiante.** Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente all'aperto o chiuso elencate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Decreto interministeriale del 23 luglio 2019).
- (42) Attività di spettacolo viaggiante, procedura autorizzativa.** Il D.M. 18/05/2007 del Ministero dell'Interno ha stabilito una specifica normativa sulla sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante, prevedendo per ogni nuova attività, prima della sua posa in esercizio, una procedura di registrazione presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore, a seguito della quale verrà rilasciato un codice identificativo. Tale procedura di registrazione deve essere effettuata, per Roma Capitale, presso il Dipartimento Attività Culturali.

- (43) **Parere di agibilità.** Il parere di agibilità ex art. 80 TULPS è rilasciato dalla Commissione di Vigilanza (provinciale o comunale) che esprime pareri su progetti relativi all'apertura di teatri e di altri locali di pubblico spettacolo o impianti verificandone le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene e prevenzione degli infortuni. Per locali, tensostrutture e luoghi all'aperto con capienza massima non superiore a 200 persone non si richiede parere di agibilità ex art. 80 TULPS ma è richiesta l'approvazione del progetto relativo alla struttura o locale da parte della CCVLPS. Dopo l'approvazione del progetto da parte della CCVLPS dovrà essere prodotta una relazione tecnica asseverata che tenga conto delle prescrizioni dettate dalla Commissione.
- (44) **Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli.** La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo rilascia il parere favorevole di agibilità ex art. 80 TULPS per i seguenti locali e spazi di pubblico spettacolo: a) locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 200 ed inferiore o pari a 1300 spettatori; b) spettacoli viaggianti con capienza superiore a 200 ed inferiore o pari a 1300 spettatori; c) altri locali o impianti con capienza superiore a 200 ed inferiore o pari a 5000 spettatori (art.4, D.P.R. del 28 maggio 2001, n 331).
- (45) **Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli.** La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo rilascia il parere favorevole di agibilità ex art. 80 TULPS per i seguenti locali e spazi di pubblico spettacolo: a) locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1300 spettatori; b) spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori; c) altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori; d) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi inferiore ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità (art.4, D.P.R. del 28 maggio 2001, n 331).
- (46) **Autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo in luoghi aperti non delimitati senza posti a sedere.** Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgono in luoghi e spazi all'aperto accessibili a chiunque quali piazze e/o aree urbane aperte non delimitate e senza allestimento di strutture per lo stazionamento del pubblico (tribune, sedie, transenne) non occorre richiedere parere di agibilità ma va presentata una domanda al Dipartimento Attività Culturali allegando una relazione tecnica e una planimetria, previo rilascio della concessione di suolo pubblico (cfr. Titolo IX decreto ministeriale n. 149 del 19.08.1996).
- (47) **Direttive di safety e security.** Con circolare n. 11001 del 18.07.2018, il Ministero degli Interni ha emanato una direttiva che stabilisce le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità che si tengono in luoghi all'aperto. In particolare per le manifestazioni sottoposte a regime autorizzativo, l'organizzatore dell'evento al fine del rilascio dell'autorizzazione di pubblico spettacolo dovrà indicare le misure di sicurezza che intenderà adottare nel rispetto delle linee guida suindicate.
- (48) **SCIA ai fini della sicurezza antincendio per locali di pubblico spettacolo.** Per i locali di spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee che si effettuano in locali aperti al pubblico occorre presentare la SCIA al competente Comando dei VV.F.
- (49) **Sospensione e/o cessazione di pubblico spettacolo.** L'art. 82, comma 1 del TULPS prevede che: *“nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offesa alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo o se occorre allo sgombrò del locale”*.
- (50) **Affissione obbligatoria ex art. 85 bis TULPS.** E' fatto obbligo per il titolare e/o gestore del luogo di pubblico spettacolo di dare avviso con un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico del divieto di introdurre, installare ed utilizzare apparati e dispositivi audio/video finalizzati alla riproduzione, registrazione, trasmissione e fissazione su supporti di opere dell'ingegno. L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- (51) **Esercizi pubblici, autorizzazioni di polizia.** Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 del TULPS disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la SCIA e ogni altro titolo autorizzativo, comunque denominato svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione di polizia ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 del presente testo unico di pubblica sicurezza. La SCIA per l'apertura di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 86 TULPS deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio.
- (52) **Sospensione della licenza e/o autorizzazione e/o SCIA di esercizio pubblico e di vicinato.** L'art. 100 del TULPS dispone che: *“Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”*.
- (53) **Profilo sanzionatorio degli esercizi pubblici.** L'apertura dalle attività di esercizio pubblico quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività ricettive e gli stabilimenti balneari sprovviste di SCIA e/o di altro titolo autorizzativo sono disciplinate e sanzionate da specifiche normative regionali.
- (54) **Trasgressore titolare di licenza ex articolo 86 o 88 TULPS o gestore di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.** Per l'adozione (eventuale) dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS, il rapporto informativo deve essere inviato al Municipio territorialmente competente per le attività autorizzata ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e alla Questura per quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 88. L'articolo 110, comma 10 TULPS dispone che se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

- (55) **Esercizi commerciali o pubblici.** È obbligatoria la presentazione della SCIA per l'installazione di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, all'interno di esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86, commi 1 e 2, e 88 del TULPS.
- (56) **Vendita ambulante di bevande alcoliche, ambiti di applicazione.** Il combinato disposto dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del TULPS consente la vendita per asporto di bevande alcoliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33. Resta fermo il divieto di vendere alcolici su spazi o aree pubblici dalle ore 24 alle ore 7 ai sensi dell'art. 14 –bis Legge 125/2001 introdotto per effetto dell'art. 23 della legge 7 luglio 2009 n. 88.
- (57) **Organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di altri concorsi pronostici riservato allo Stato o ad altro ente concessionario, normativa.** L'articolo 88 del TULPS dispone che: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.
- (58) **Scia antincendio.** Le sala da gioco, scommesse come tutti i locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq necessitano della SCIA ai fini della sicurezza antincendio come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n.151- Allegato I- punto 69.3. In mancanza si deve procedere ad inviare informativa di reato alla Procura della Repubblica per la violazione dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139.
- (59) **Efficacia Autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 TULPS.** L'articolo 2, comma 2-ter, Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 dispone: “ *L' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*”.
- (60) **Altre attività che necessitano autorizzazione 88 TULPS.** L'articolo 2, comma 2-quater, Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 dispone. “*La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all' articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni*”.
- (61) **Deroga al divieto di vendita del liquore “Assenzio”.** Il comma 2 dell'art. 105 TULPS prevede che: “*Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica*”.
- (62) **Identificazione cittadino extracomunitario.** Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché' munito della fotografia del titolare.
- (63) **Trasmissione generalità persone alloggiate.** L'articolo 109, comma 3, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede che le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, alle questure territorialmente competenti. I gestori delle strutture sono abilitati dalle Questure, come previsto dall'articolo 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013, all'inserimento in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente. Le ricevute di tali comunicazioni devono essere conservate per 5 anni. Il sistema informatico “Alloggiati Web” è posto alle dipendenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale PEC: ammin.quest.rm@pecps.poliziadistato.it. Pertanto le eventuali richieste afferenti gli accertamenti sugli alloggiati in ambito Nazionale e Provinciale devono essere inoltrate al suddetto ufficio.
- (64) **Regole tecniche apparecchi di cui art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS.** Le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) sono stabilite dal Decreto Direttoriale 4 ottobre 2003 modificato dal Decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006.
- (65) **Confisca apparecchi.** L'articolo 110, comma 9-bis prevede che “Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzativi previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso”. Pertanto, si deve procedere al sequestro amministrativo degli apparecchi ai sensi dell'articolo 13, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (66) **Modalità di pagamento della sanzione.** Il pagamento delle sanzioni va effettuato mediante modello “F24 accise”, sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, precisando: Codice Tributo: 5134; Codice Ente: M; Anno di riferimento: corrispondente all'anno dell'accertamento della violazione; la sanzione nella colonna “importi a debito versati”. Per le spese di notifica/procedimento, si utilizzerà il consueto modello F23 indicando: Codice Tributo: 948T; Descrizione: Spese di procedimento e notifica; Codice Destinatario: H501.
- (67) **Rapporto amministrativo.** Il rapporto amministrativo deve essere inviato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale del Lazio- - P.zza Mastai, 11 - 00153 Roma.
- (68) **Trasgressore titolare di licenza ex articolo 86 o 88 TULPS o gestore pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.** Per l'adozione (eventuale) dei provvedimenti di sospensione o revoca di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS, il rapporto informativo deve essere inviato al Municipio territorialmente competente per le attività autorizzata ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e alla Questura per quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 88. L'articolo 110, comma 10 TULPS dispone che se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza i sensi dell'articolo 86 ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità

- previste dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
- (69) Regole tecniche apparecchi di cui art. 110, comma 7, lettere a) e c).** Le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e c) sono stabilite dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal Decreto Direttoriale 20 aprile 2011.
- (70) Regole tecniche apparecchi di cui art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS.** Le regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) sono stabilite dal Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 e Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 37100/R.U. del 4 aprile 2017.
- (71) Titoli autorizzativi apparecchi (NULLA OSTA).** Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) devono essere provvisti di nulla osta di distribuzione (NOD), nulla osta messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e c) devono essere provvisti di nulla osta di distribuzione, nulla osta messa in esercizio.
- (72) Articolo 17 ter TULPS.** L'articolo 17 ter TULPS al comma 1 prevede che "Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore". Al comma 3 dispone "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
- (73) Diversificazione dell'offerta di gioco.** L'articolo 3, comma 3 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2003 dispone che per i bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse e circoli privati l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente, nei limiti quantitativi, l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS; pertanto in tali punti vendita è necessaria l'installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 110 TULPS. Nelle sale da gioco, come previsto dall'articolo 2, comma 3 secondo periodo del Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS installati per la raccolta del gioco non può superare il doppio del numero di apparecchi di tipologie diverse presso lo stesso punto di vendita. Inoltre, nelle stesse sale gli apparecchi con vincita in denaro devono essere collocati in aree specificamente dedicate come anche negli alberghi. Con circolare prot. 2010/29581 del 7 settembre 2010 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che la diversificazione dell'offerta di gioco, in relazione alle sale pubbliche da gioco, è da intendersi applicabile solo agli apparecchi New Slot. La diversificazione dell'offerta di gioco si concretizza con l'installazione di apparecchi senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS.
- (74) Art. 112 TULPS, profili di incostituzionalità.** La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 199 (G.U. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.
- (75) Art. 113 TULPS, profili di incostituzionalità.** La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1 (G.U. 14 giugno 1956, n. 146), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 TULPS, per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale, come modificato dall'art. 2, D.Lgs.C.p.s. 8 novembre 1947, n. 1382.
- (76) Agenzia d'affari, definizione.** Le agenzie d'affari sono quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano l'agenzia d'affari sono: a) l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; b) una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; c) la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera.
- (77) Agenzia d'affari, trasferimento di funzioni.** La competenza in materia di agenzie d'affari è stata trasferita con D.Lgs. n. 112/98 ai Comuni salvo alcune tipologie di agenzie che necessitano della licenza del Questore. Le attività di agenzia di affari autorizzate dalla Questura sono: a) agenzia di affari di recupero stragiudiziale dei crediti; b) agenzia di pubblici incanti (aste); c) agenzia matrimoniale; d) agenzia di pubbliche relazioni. Solo per queste tipologie di agenzie d'affari il rapporto informativo va trasmesso al Questore per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
- (78) Proventi, scritti difensivi e rapporti informativi ed amministrativi.** Per le tipologie di agenzie d'affari sottoposte a licenza del Questore (vedi nota n. 77) i proventi, gli scritti difensivi e i rapporti informativi ed amministrativi sono destinati rispettivamente allo Stato, al Prefetto, alla prefettura competente per territorio ed al Prefetto/Questore.
- (79) Art. 219 Regolamento Esecuzione TULPS.** L'articolo 219 del Regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, dispone: "*Il registro delle altre agenzie pubbliche [...] uffici pubblici di affari deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione*".
- (80) Commercio di oggetti preziosi, definizioni.** Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro e l'argento. Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra).
- (81) Commercio di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS.** I commercianti ed i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Per l'esercizio di vendita al dettaglio di oggetti preziosi, non è sufficiente la licenza ai sensi art. 127 TULPS, ma occorre altresì la presentazione della SCIA telematica di vendita. L'attività di vendita di oggetti preziosi su area pubblica o a domicilio è consentita unicamente su catalogo.
- (82) Fabbricazione di oggetti preziosi.** I laboratori di oreficeria iscritti alla sezione delle imprese artigiane non devono richiedere la licenza del Questore per la fabbricazione e la vendita dei preziosi prodotti (Art. 14, comma 3, D.lgs. 251/99).
- (83) Definizione di cose antiche e usate.** Si definiscono cose antiche quei beni mobili che, decorsi 50 anni dalla costruzione hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico o artistico; sono cose usate quelle che possono essere riutilizzate.

- (84) Registro delle operazioni su cose antiche o usate anche preziose.** I commercianti di cose antiche o usate anche preziose devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Nel dettaglio, il registro in parola deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco: il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie di merce comprata o venduta e il prezzo pattuito. Nel passato il registro doveva essere debitamente bollato in ogni foglio. Attualmente per Roma Capitale l'obbligo della numerazione delle pagine del registro e la vidimazione da parte dell'Autorità di P.s. è sostituita da autocertificazione attestante la numerazione e la vidimazione effettuata a cura dell'esercente da allegare alla SCIA di vendita. La Corte Costituzionale con sentenza n. 121/1963 ha stabilito che gli obblighi di identificazione e di tenuta del registro delle operazioni non possono essere imposti a coloro che commerciano oggetti preziosi nuovi.
- (85) Diffida.** In questa ipotesi volativa si applica la diffida amministrativa prevista dal Decreto legislativo n. 103/2024. Si rammenta che, qualora nel quinquennio precedente (a decorrere dal 2 agosto 2024), sia stata accertata l'esistenza di una violazione sanabile, non può essere applicata la diffida e pertanto si procede direttamente alla contestazione della violazione dandone atto sia nel verbale di ispezione che nel verbale di accertamento di violazione. Si ricorda che il termine massimo concedibile per sanare la violazione è di 20 giorni. Nel caso di violazione sanabile immediatamente, e solo in presenza del trasgressore (sia esso il titolare/legale rappresentante o altro soggetto) si deve compilare l'atto di diffida rivolto a quest'ultimo e contenuto nel verbale di ispezione flaggando, relativamente ai termini concessi, l'opzione "immediata ottemperanza" e attestando direttamente sul verbale di ispezione, la verifica dell'avvenuta ottemperanza alla diffida mediante apposizione della spunta sull'apposita voce "ha ottemperato immediatamente alla diffida" (in tale caso quindi non si deve compilare il verbale di ottemperanza alla diffida). Nel caso in cui il soggetto non ottemperi nell'immediato, se ne dà atto sul verbale di ispezione e sul verbale di accertamento di violazione redatto per la contestazione dell'illecito. Si ricorda che la redazione del verbale di ispezione è sempre obbligatoria e che una copia, contenente la diffida, deve essere consegnata al soggetto trovato sul posto e, una volta rientrati in ufficio, deve essere sempre protocollato e notificato all'impresa a mezzo pec (vedi linee guida pubblicate sulla PIF)